

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

Considerato che:

- l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha istituito l'area negoziale della dirigenza per le Forze di polizia e delle Forze armate;
- allo stato attuale le relative procedure negoziali, già avviate per il primo triennio contrattuale, non hanno avuto compiuta finalizzazione;
- negli anni, non è stato applicato il meccanismo di finanziamento della predetta area negoziale prevedendo a tal fine lo stanziamento di apposite risorse

si impegna

- a. a valutare un intervento normativo volto al definitivo superamento delle vigenti modalità di finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate, la cui applicazione è stata finora «congelata» per effetto di mirati interventi legislativi, al fine di introdurre un meccanismo in grado di garantire un'efficace valorizzazione delle funzioni espletate dal personale dirigente;
- b. riavviare le procedure negoziali in premessa entro novanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi negoziali relativi al triennio contrattuale 2022/2024.



Four handwritten signatures are present on the page. The top signature is in black ink and is highly stylized. Below it are three more signatures: the first is in black ink, the second is in blue ink, and the third is in black ink. All signatures are written in a cursive, flowing style.

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- visto che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito un fondo, progressivamente incrementato negli anni successivi, volto al finanziamento di provvedimenti normativi diretti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ancora emanati;

si impegna

ad adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa volta ad attuare, anche attraverso procedure partecipative, la cosiddetta «previdenza dedicata» in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utilizzando le risorse già disponibili nel fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da integrare con le ulteriori necessarie risorse strutturali.



IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- in relazione all'esigenza di valorizzare il personale dirigente dell'Arma dei carabinieri con particolare riguardo ai titolari di incarico di comando cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di competenza di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia ed alle Forze armate la *"tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna"*;
- considerato che l'art. art. 155 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che *"L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza"*;
- in relazione alle peculiarità funzionali correlate agli specifici compiti attribuiti all'Arma dei carabinieri di cui al libro I, titolo IV, capo V, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- ritenuta l'opportunità di valorizzare le figure dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto anche della diffusione capillare sul territorio nazionale, elemento che ne costituisce un tratto peculiare.

SI IMPEGNA

a valorizzare, in via generale, le funzioni svolte dal personale dirigente dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri mediante l'istituzione di un'apposita indennità da prevedersi nell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ponendo, inoltre, particolare attenzione a peculiari funzioni e compiti sul territorio demandati all'Arma dei carabinieri, da valorizzare anch'essi mediante l'istituzione di una distinta e specifica indennità che sia opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori previsti nella medesima area negoziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

Tenuto conto delle peculiari funzioni del personale dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria titolare di incarichi di direzione e di comando degli uffici, articolazioni e reparti preposti al controllo dell'ordine e della sicurezza dell'esecuzione penale interna ed esterna, alla prevenzione e repressione della criminalità in ambito penitenziario, alla gestione dei servizi di traduzione e piantonamento, all'attività ed operatività del Corpo in relazione ai compiti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni,

si impegna

a valorizzare le funzioni sopra descritte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di un'apposita indennità opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori da prevedersi nella medesima area negoziale.




IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- considerato che l'art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede, tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato, la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- atteso che la Polizia di Stato assolve tali compiti in misura prioritaria attraverso i propri Uffici di presidio territoriale, costituiti dalla rete delle Questure, dei Distretti e dei Commissariati di pubblica sicurezza;
- considerato, altresì che, in base al vigente ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la Polizia di Stato esprime l'Autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elemento che ne costituisce tratto di assoluta peculiarità;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia la "*tutela delle istituzioni democratiche e [...] dell'ordine e della sicurezza interna*";
- ritenuta l'opportunità di valorizzare i funzionari preposti alle Questure, ai Distretti e ai Commissariati di pubblica sicurezza, nonché, più in particolare, la figura delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza;

si impegna

a valorizzare, in via generale, i funzionari preposti alle Questure, ai Distretti e ai Commissariati di pubblica sicurezza, mediante l'istituzione di un'apposita indennità da prevedersi nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia, ponendo, inoltre, particolare attenzione alle peculiari funzioni di Autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza, da valorizzarsi anch'esse mediante l'istituzione di una distinta e specifica indennità, che sia opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori previsti nella medesima area negoziale.



IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- considerati i compiti assegnati alla Guardia di finanza, quale parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica, dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di finanza sono affidate «*le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea*» e sono demandati i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni nelle specifiche materie ivi indicate;
- considerato che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 2, il “*Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare [...] funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva*”;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia la «*difesa dell'ordine e della sicurezza interna*», ivi inclusa quella economico-finanziaria;
- tenuto anche conto di quanto previsto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di «*comunicazioni di violazioni tributarie*» da parte di soggetti pubblici;

SI IMPEGNA

a valorizzare, in via generale, le funzioni svolte dal personale dirigente della Guardia di finanza mediante l'istituzione, nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare di apposita indennità, ponendo, inoltre, particolare attenzione alle funzioni di comando connesse al coordinamento o alla diretta responsabilità di comandi, reparti e articolazioni impegnati nelle attività demandate al citato Corpo dall'ordinamento anche in ambito territoriale, con una distinta e specifica indennità, opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali indennità accessorie previste nella medesima area negoziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned at the bottom left of the page.